



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 26 GIUGNO 2026

Riunione del 17.6.2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Marcello Pacifico – Vice Presidente
Componente: Avv. Antonio Amato

CFA 13.25.26 – Reclamo della S.S. CUNEO GRANDA VOLLEY SSD ARL, in persona del Presidente p.t. Sig. B. P., avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. n. 128 del 04/06/26

Con esposto del 4 marzo 2026 il sodalizio A.S.D. Busnago Volley Team segnalava alla Procura Federale l'omesso pagamento, da parte della Cuneo Granda Volley SSD a r.l., del premio di compensazione previsto dall'art. 61 R.A.T. in relazione al tesseramento dell'atleta L. M. (matr. 3457354) per la stagione agonistica 2025/2026, quantificato in euro 105,00.

All'esposto veniva allegata la PEC di messa in mora del 19 febbraio 2026, con relative ricevute di consegna.

L'Ufficio Tesseramento FIPAV, con nota del 12 marzo 2026, confermava l'avvenuto recesso dell'atleta dal sodalizio cedente, il successivo tesseramento presso Cuneo Granda Volley in data 9 settembre 2025, l'ammontare del premio di compensazione e il mancato pagamento da parte della società obbligata.

Con comunicazione di conclusione delle indagini del 16 marzo 2026, la Procura Federale contestava formalmente al sodalizio reclamante e al Presidente B. P. la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV, art. 18 n. 3 Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur., assegnando i termini per memorie o audizione.

Il sodalizio reclamante non inviava alcuna memoria.

Con atto di deferimento del 2 aprile 2026, la Procura Federale disponeva il rinvio a giudizio disciplinare della società Cuneo Granda Volley e del Presidente B.

Il Tribunale Federale, con decisione assunta all'udienza del 27 maggio 2026 (C.U. n. 128 del 4 giugno 2026), rilevata la mancata produzione della prova dell'avvenuto pagamento, dichiarava la



responsabilità degli incolpati e irrogava: – al Presidente B.P., la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale; – al sodalizio Cuneo Granda Volley SSD a r.l., l’ammenda di euro 50,00.

Con reclamo del 4 giugno 2026, la società Cuneo Granda Volley, per il tramite del suo Presidente, impugnava la decisione deducendo l’avvenuto pagamento del premio in data 23 marzo 2026, con trasmissione della contabile tramite PEC, nonché ulteriori invii dell’8 e 10 aprile 2026, tutti regolarmente consegnati ma non acquisiti nel fascicolo del Tribunale Federale.

La società chiedeva, quindi, la riforma della decisione con riduzione della sanzione inflitta al Presidente.

All’udienza del 17 giugno 2026, comparivano il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, nonché il Presidente della Cuneo Granda Volley, Sig. B.P, assistito dalla responsabile amministrativa G. B.

L’Avv. Guarnaschelli discuteva precisando preliminarmente che la produzione documentale inviata dalla società reclamante, attestante l’avvenuto pagamento del premio di compensazione in questione, non era stata oggetto di precedente esame a causa di problematiche tecniche a lui sconosciute, in particolare quanto allegato non era risultato in formato leggibile.

Il Procuratore Federale precisava altresì che, all’udienza di discussione dinanzi il Tribunale Federale, tale problematica era stata rappresentata al Presidente odierno reclamante, il quale era stato invitato ad effettuare nuovamente la detta produzione.

Ritenuto che ciò non era avvenuto, il Tribunale aveva irrogato la sanzione standard per i casi analoghi a quello che ci occupa.

Il Procuratore Federale, ritenuto che, in ogni caso, con il reclamo era stata riprodotta la documentazione attestante il pagamento, chiedeva l’accoglimento parziale del reclamo con riduzione della pena a due mesi, in considerazione del fatto che, in ogni caso, il pagamento è avvenuto dopo la scadenza e dopo l’avvio del procedimento disciplinare.

Il Presidente della società reclamante, B.P, rappresentava di avere più volte comunicato, a mezzo pec e telefonate varie, l’avvenuto pagamento del premio in questione; premio che, effettivamente, a causa di ritardi di organi amministrativi della società, da lui non direttamente controllati, era stato effettuato dopo il sollecito ricevuto dalla società esponente.

Il Presidente B. precisava anche che, in ogni caso, il pagamento era avvenuto subito dopo l’apertura del procedimento disciplinare e prova dello stesso era stata trasmessa via pec, nell’immediatezza, come da pec allegate al reclamo.

Il Presidente B. dichiarava altresì che le pec di sollecito inviate dalla società esponente erano pervenute



alla pec della società reclamante e che lui stesso aveva provveduto prontamente a girarle alla mail della Presidentessa B. P. del settore giovanile, che si occupava, appunto, dell'amministrazione del detto settore giovanile.

Per il resto il Presidente B. insisteva nel proposto reclamo.

La Corte riservava la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dalla documentazione prodotta in sede di gravame risulta provato che il sodalizio reclamante ha effettivamente provveduto al pagamento del premio di compensazione di euro 105,00 in favore dell'A.S.D. Busnago Volley Team e che tale pagamento è stato effettuato in data 23 marzo 2026, ossia successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini del 16 marzo 2026 e dunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 61 R.A.T.

È altresì comprovato che la società ha trasmesso la relativa contabile mediante PEC in data 23 marzo 2026 e che ulteriori invii sono stati effettuati in data 8 aprile 2026 (due PEC) e in data 10 aprile 2026, tutti corredati da regolari ricevute di consegna.

Tuttavia, tali comunicazioni non risultano essere state acquisite nel fascicolo trasmesso al Tribunale Federale, verosimilmente a causa di problematiche tecniche nella leggibilità dei file, come riconosciuto dalla stessa Procura Federale all'udienza del 17 giugno 2026.

Ne consegue che il Tribunale Federale ha fondato la propria decisione su un quadro istruttorio incompleto, non essendo stata posta in valutazione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Tale circostanza integra un vizio procedimentale che impone la rivalutazione della posizione dell'incolpato.

Ciò detto, deve tuttavia rilevarsi che il pagamento è avvenuto oltre i termini regolamentari e solo dopo l'avvio del procedimento disciplinare, circostanza che non consente di escludere totalmente la responsabilità disciplinare, atteso che l'obbligo di corrispondere il premio di compensazione entro i termini stabiliti dall'art. 61 R.A.T. costituisce adempimento doveroso e non rimesso alla discrezionalità del sodalizio.

Né possono assumere rilievo esimente le difese svolte dal Presidente B. in ordine al fatto che il ritardo sarebbe dipeso da disfunzioni interne agli organi amministrativi del sodalizio, segnatamente ascrivibili al settore giovanile, dotato – secondo quanto riferito – di una propria organizzazione e gestione autonoma.



Tale argomentazione non può avere, in questa sede, alcun rilievo.

Il settore giovanile, pur potendo operare con una struttura interna dedicata, costituisce parte integrante del medesimo sodalizio sportivo, privo di autonoma soggettività giuridica e pienamente ricompreso nell'unitaria responsabilità federale della società affiliata.

Ne consegue che eventuali inefficienze, ritardi o omissioni imputabili a tale articolazione interna non possono essere addotte per escludere o attenuare la responsabilità del sodalizio e del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 75 Reg. Giur.

La giurisprudenza federale è costante nel ritenere che la società risponde unitariamente delle attività dei propri settori, dirigenti e collaboratori, non potendo invocare l'autonomia gestionale di una sua articolazione interna per sottrarsi agli obblighi regolamentari o per giustificare ritardi nell'adempimento di obblighi economici verso terzi.

Pertanto, le disfunzioni organizzative interne non incidono sulla sussistenza dell'illecito, potendo rilevare unicamente ai fini della graduazione della sanzione.

Ciò posto, la condotta successiva della società – caratterizzata da collaborazione, tempestiva regolarizzazione del pagamento e reiterate comunicazioni PEC – assume rilievo ai fini della proporzionalità della risposta disciplinare.

La stessa Procura Federale ha concluso per l'accoglimento parziale del reclamo, ritenendo congrua la riduzione della sospensione a due mesi.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che – alla luce dell'avvenuto pagamento, della collaborazione prestata e del tempo già trascorso dall'irrogazione della sanzione – debba ritenersi congruo il periodo di sospensione già espiato dal Presidente B., ferma restando la responsabilità disciplinare accertata.

Permane invece l'ammenda di euro 50,00 irrogata al sodalizio.

P. Q. M.

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Cuneo Granda Volley SSD a r.l., in persona del Presidente p.t. B.P, avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV – C.U. n. 128 del 4 giugno 2026, conferma la responsabilità disciplinare degli incolpati e, in parziale riforma della decisione impugnata, ferma la sanzione della multa pari ad € 50,00 a carico del sodalizio Cuneo Granda Volley SSD a r.l., dispone di ridurre la sanzione della sospensione da ogni attività federale del Presidente B.P, da mesi tre a giorni ventuno (incluso il periodo già scontato).



La Segretaria
Roberta Gentili

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Si comunichi.

Affisso il 26 Giugno 2026